



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: BILANCIO

Responsabile: Castellani Andrea

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 207 del 01-08-2022

REGISTRO GENERALE N. 1949

OGGETTO: PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE EMESSA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione n. 42 del 27.07.2022 il Consiglio Comunale ha provveduto al RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLE SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 808/2020 E 809/2020 emesse nell'ambito dei procedimenti RR.GG. 253/2014 e 254/2014 promossi dall'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov.le di Macerata contro questa Amministrazione, come di seguito meglio specificato:

- SENTENZA N. 808/2020 (procedimento R.G. 254/2014)
- in data 18 settembre 2009 è stato notificato avviso di accertamento n.r R9K2009720009197 NUMERO W329 3604411 0 emesso dall'Agenzia generale delle entrate Ufficio di Macerata Via Roma, 157 in ordine al mancato pagamento della tassa di concessione governativa sulle utenze telefoniche di cui alla convenzione Consip telefonia mobile sottoscritta in data 31.1.2003 con la Wind Telecomunicazioni S.p.A., per euro 9.171,51;
- il Comune con deliberazione della Giunta comunale n.451 del 16.10.2009 e successiva determinazione dirigenziale R.G. n. 353 del 17.10.2009 ha deciso di proporre ricorso avverso l'avviso sopra indicato in quanto si ritenne non dovuta la tassa prevista dall'art.21 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.641 e ai sensi dell'art.88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917;
- con il medesimo atto si è provveduto ad incaricare l'Avv.to Cristina Cingolani di Civitanova Marche per la proposizione del suddetto ricorso dinanzi alla Commissione Provinciale di Macerata;
- la suddetta Commissione con sentenza n. 173/02/2012 del 22 agosto 2013 ha definito il procedimento di che trattasi accogliendo il ricorso del Comune e condannando l'Ufficio delle Entrate alla refusione, per la quota della metà, delle spese di lite;
- con atto del 20 febbraio 2014 l'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov.le di Macerata, ha proposto appello avverso la citata sentenza n. 173/02/2012 della Commissione Tributaria provinciale di Macerata in cui veniva accolto il ricorso in primo grado promosso dal Comune di Civitanova Marche;
- l'Avv. Cingolani con nota del 04/11/2020 ha evidenziato che da qualche anno si era consolidata una giurisprudenza non favorevole alle Amministrazioni diverse dallo Stato ed ha trasmesso il dispositivo della sentenza n. 808/2020 con la quale la Commissione Tributaria Regionale ha definito il procedimento R.G. 254/2014 accogliendo il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

ponendo le spese di giudizio a carico del Comune e con obbligo di rifusione di quelle percepite per il I grado;

- SENTENZA 809/2020 (procedimento R.G. 255/2014)
- in data 18 settembre 2009 è stato notificato avviso di accertamento n.r R9K2009720009208 NUMERO W329 3604412 0 emesso dall'Agenzia generale delle entrate Ufficio di Macerata Via Roma, 157 in ordine al mancato pagamento della tassa di concessione governativa sulle utenze telefoniche di cui alla convenzione Consip telefonia mobile sottoscritta in data 31.1.2003 con la Wind Telecomunicazioni S.p.A., per euro 12.343,64;
- il Comune con deliberazione della Giunta comunale n.451 del 16.10.2009 e successiva determinazione dirigenziale R.G. n. 353 del 17.10.2009 ha deciso di proporre ricorso avverso l'avviso sopra indicato in quanto si ritenne non dovuta la tassa prevista dall'art.21 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.641 e ai sensi dell'art.88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917;
- con il medesimo atto si è provveduto ad incaricare l'Avv.to Cristina Cingolani di Civitanova Marche per la proposizione del suddetto ricorso dinanzi alla Commissione Provinciale di Macerata;
- la suddetta Commissione con sentenza n. 172/02/2012 del 22 agosto 2013 ha definito il procedimento di che trattasi accogliendo il ricorso del Comune e condannando l'Ufficio delle Entrate alla refusione, per la quota della metà, delle spese di lite;
- con atto del 20 febbraio 2014 l'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov.le di Macerata, ha proposto appello avverso la citata sentenza n. 172/02/2012 della Commissione Tributaria provinciale di Macerata in cui veniva accolto il ricorso in primo grado promosso dal Comune di Civitanova Marche;
- l'Avv. Cingolani con nota del 04/11/2020 ha evidenziato che da qualche anno si era consolidata una giurisprudenza non favorevole alle Amministrazioni diverse dallo Stato ed ha trasmesso il dispositivo della sentenza n. 809/2020 con la quale la Commissione Tributaria Regionale ha definito il procedimento R.G. 254/2014 accogliendo il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e ponendo le spese di giudizio a carico del Comune e con obbligo di rifusione di quelle percepite per il I grado;

VISTA la cartella esattoriale n. 063-2022-00007075-16-000 notificata all'ente con pec del 28/02/2022, emessa dall'Agenzia delle Entrate per gli importi derivanti dalle citate sentenze della Commissione Tributaria Regionale nn. 808/2020 e 809/2020 per complessivi Euro 30.651,46;

PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall'art. 1, co. 913, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 01/01 al 31/03/2022, il termine per il versamento delle somme richieste è stato prolungato dagli ordinari 60 a 180 giorni, per cui la cartella esattoriale di cui sopra, notificata in data all'ente in data 28/02/2022, scadrà il prossimo 27 agosto;

RILEVATO che necessita con il presente atto provvedere al pagamento della cartella esattoriale di cui sopra, in esecuzione della delibera di consiglio comunale di riconoscimento del relativo debito;

VISTI gli artt. 107 comma 2[^], 183, 185, 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 02.05.2022 che attribuisce allo Scrivente l'incarico dirigenziale del Settore I - Servizio 1.2. Legale e Contenzioso;

ATTESTATA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che in data 28.02.2022 è pervenuta a questo Ente la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate Prov. di Macerata cartella esattoriale n. 063-2022-00007075-16-000 per gli importi derivanti dalle citate sentenze della Commissione Tributaria Regionale nn. 808/2020 e 809/2020 per complessivi Euro 30.651,46;
- di finanziare la somma di € 30.651,46 con imputazione al CAP. 139.1 BIL. 2022;
- di provvedere conseguentemente alla liquidazione e al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione Prov. di Macerata dell'importo di 30.651,46 tramite l'apposito modulo di pagamento "PagoPa" unito alla cartella di pagamento n. 063-2022-00007075-16-000;
- di trasmettere il presente atto agli uffici per il seguito di rispettiva competenza;
- di trasmettere il presente atto all'Assessore competente come dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Dirigente
Castellani Andrea

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 01-08-2022

Il Responsabile del servizio
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.

Civitanova Marche, 01-08-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Castellani Andrea

 Firmato